

Al. 20

Scheda n. 1 allegata alla Circolare n. del

PERSONALE

Art. 1 L.R. n. 25/2008

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)	2016	SI	

Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico di ciascun esercizio.

ANN O	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N.DIPENDENTI ASSUNTI	ONERE 2016	
2016				
2017				

Resp. U.O. Ris,Umane
V. Caselli

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



SPESE PER IL PERSONALE**Art. 18 L.R. n. 11/2010**

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale"

Art. 11 L.R. n. 5/2014

Co. 1 "Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014 - 2016."

2016 RENDICONTO

a) (Impegni di competenza per salario accessorio /Monte Salari tabellare) ≤ 12% - personale comparto	SI	
b) Impegni di competenza per salario accessorio 2016 ≤ Impegni di competenza per salario accessorio 2009 - personale comparto	SI	
c) Salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente ≤ Salario accessorio del corrispondente dipendente regionale	SI	

2017 BILANCIO DI PREVISIONE

b) Impegni di competenza per salario accessorio 2017 ≤ Impegni di competenza per salario accessorio 2009	SI	
c) Salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente ≤ Salario accessorio del corrispondente dipendente regionale	SI	

Resp. U.O. Ris.Umane

V. Caselli

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Art. 19 L.R. n. 11/2010

Co. 3 "Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (10). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?	2016	SI	

Delibera Giunta regionale n. 317/2012

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.L.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?	2016	SI	

Art. 13 L.R. 13/2014

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e

Art. 8 D.L. N 66/2014

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi...omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	NO	
---	----	--

A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	2016	€	€

IL DIRETTORE GENERALE



UFFICIO DIREZIONE
Dott. Dario Di Bernardi

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO alla scheda 3 art.8 DL 66/2014

Con riguardo all'allegato scheda 3 laddove si chiede se sia "stata esperita la procedura di riduzione dei contratti in essere o già aggiudicati per acquisto di beni o fornitura di servizi nella misura del 5%", la riduzione degli importi non è stata adottata in quanto si è proceduto al necessario mantenimento dei contratti mediante contratti ponte, in attesa di nuove gare da parte della "Centrale Unica di Committenza Assessorato Regionale Economia", come da note prot. 55920/2016, 58340/2016 e 58344/2016, agli atti dell'Ufficio del Consegnatario.

U.O. Direzione
(Dott. Dario D. Bernardi)

Via Libertà, 66 90143 Palermo – Tel. 0916278111 Fax 091347870
www.irvos.it - e-mail: direzione.vitevino@irvos.it

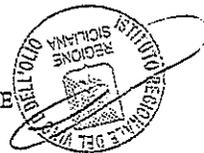
SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

Art. 23 L.R. n. 11/2010

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2016	2017
		a	b = ax50%		
non ci sono capitoli		€	€	€	€
		€	€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE



UFFICIO DIREZIONE
 Dott. Dario Bernardi

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

Art. 11 L.R. n. 26/2012

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	2016	SI	

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 12. "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ... , non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; ... omissis A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per missioni – art. 6, co. 12, D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2016
		a	b= a - 50%	
16	Indennità e rimborsi spese di trasferta per missioni all'interno ed all'estero	€ 62.712,86	€ 31.356,43	€ 18.709,13
		€	€	€
		€	€	€

SONO STATE CORRISPOSTE DIARIE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO ?	2016	No

Resp. U.O. Ris.Umane

V. Caselli

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE*Art. 20 L.R. n. 9/2013**Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."**Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."*

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012	LIMITE	FONDO 2016	
		a	b=a-20%		
27	indennità risultato dirigenti	166.864	133.491	76.401	
28	indennità dirigenziale parte variabile	104.961	83.969	111.594	
TOTALE		271.825	217.460	187.995	

Resp. U.O. Ris.Umane
V. Caselli

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

AUTOVETTURE

Art. 22 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA	2016	SI	
COME AUTO DI SERVIZIO VEGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING ?	2016		NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC. ?	2016		
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?		NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE	2016		NO

Art. 6 del D.L. n. 78/2010

Co. 14 "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2016	PREVISIONE 2017
		a	b=a-20%		
66	Spese per acquisto carburante e lubrificante per l'esercizio automezzi	€ 6.060,00	€ 4.848,00	€ 5.000,00	
69	manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	€ 3.760,00	€ 3.008,00	€ 1.900,00	

IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
 Dott. Dario Di Bernardi

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione





ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO alla scheda 7- "auto di servizio"

allegato scheda 7 Art.22 L.R. 9/2013: la dismissione dell'auto di rappresentanza non avrebbe portato alcun vantaggio in quanto non aveva a quella data alcun valore di mercato trattandosi di veicolo datato e da un'indagine effettuata presso società che offrono servizi di car sharing è emerso che i costi del servizio sarebbero superiori. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sono stati rinnovati per tutte le auto in dotazione (n.1 Fiat Croma, n.2 Fiat Punto, n.1 Fiat Panda, n.1 furgone Fiat Ducato) trattandosi di vetture di proprietà dell'Ente.

Allegato scheda 7 art.6 del D.L. n.78/2010 -

Con riguardo alla voce manutenzioni, acquisto carburante e lubrificanti per le auto di servizio si dichiara che relativamente alle spese per l'acquisto di carburante non si è potuta rispettare la riduzione del 20% rispetto all'impegno del 2009 in quanto la pezzatura minima per gli acquisti di carburante tramite MEPA è di euro 5.000,00.

U.O. Direzione
(Dott. Dario Bernardi)



Via Libertà, 66 90143 Palermo -- Tel. 0916278111 Fax 091347870
www.irvos.it - e-mail: direzione.vitevino@irvos.it

CONSULENTI

Art. 24 L.R. n. 9/2013

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO <u>2016</u> SONO STATI NOMINATI CONSULENTI ? (segnare la casella che interessa)			x	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	1	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	nota n. 3209 del 25.01.2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)	impegni 2016
72	Spese per Consulenti ed Esperti	17.000.00

¹ INDICARE L'IMPORTO IMPEGNATO PER SPESE DI CONSULENZE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRIGENTE
U.O. CONTABILITÀ e BILANCIO

Dr.ssa Emilia Mulè



CANONI DI AFFITTO

Art. 27 L.R. n. 9/2013

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2)?	2016	SI	

NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE	
IMMOBILE SITO IN VIA PUCCINI, 128 ALCAMO	25/04/2022	€ 6.000,00 ANNUI	

IMMOBILE SITO IN VIA ACQUEVIOLE MILAZZO	31/12/2021	€ 10.000,00 ANNUI	
---	------------	-------------------	--

A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?	2016	€ 864,00	€ 2.000,00

I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	2016		NO
---	------	--	----

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE

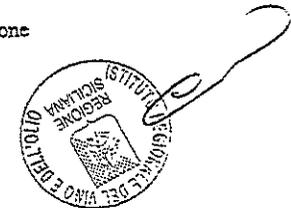
IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
Dott. Dario Di Bernardi



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Art. 13 L.R. n. 13/2014

Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, ..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."

Art. 1 L.R. n. 28/2016

Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo"

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2016	SI	

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2016	SI	

Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".

SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000- l'unico contratto oltre i 100.000 € è scaduto prima dell'entrata in vigore della legge		NO
--	--	----

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 20

Punto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione,

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2016	SI	

Resp. U.O. Ris.Umane

V. Caselli

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



SPESE PER CONSUMI

Delibera Giunta Regionale n. 317/2012
PUNTO 1.4.1

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?		2016		NO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee – lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE	IMPEGNI	PREVISIONE
		a	b = a x 50%	2016	2017
77	spese per la comunicazione e la informazione pubblica	0	0	0	

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?		2016		NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?		2016		NO

e) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ? Non ci sono costi di questa natura		2016		NO

IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
Dott. Dario Di Bernardi

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione





ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO scheda 11 Delibera Giunta Regionale n.317/2012 – punto 1.4.1.

Con riguardo all'allegato 11 punto d) sulla riduzione delle spese per utenze telefoniche e elettriche si dichiara che non sono state ridotte a causa della maggiore attività svolta nei laboratori di analisi per la Certificazione dei vini DOC IGT e per la certificazione dell'Olio, oltre che per la maggiore attività svolta per le Commissioni di Degustazione vini ed oli. Inoltre l'attività che viene svolta nella Cantina e nei laboratori IRVO comporta necessariamente il mantenimento dei consumi elettrici poiché gli stessi sono collegati con la necessità di refrigerazione dei locali di vinificazione e conservazione dei vini sperimentali e dei campioni aziendali da certificazione. La limitazione di queste spese comprometterebbe le stesse finalità istituzionali e i risultati del lavoro svolto e si determinerebbe un danno all'erario per mancato completamento dei progetti comunitari e per mancati introiti da certificazione.

U.O. Direzione
(Dott. Datto Bernardi)



Via Libertà, 66 90143 Palermo – Tel. 0916278111 Fax 091347870
www.irvos.it - e-mail: direzione.vitevino@irvos.it

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 8 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ...Il personale che partecipa a convegni, giornate e feste celebrative,

Delibera Giunta Regionale n. 207/2011

Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI	LIMITE	IMPEGNI 2016	
		a	b = a x 20%		

LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CONVEGNI, GIORNATE E FESTE CELEBRATIVE, CERIMONIE DI INAUGURAZIONE O ALTRI EVENTI SIMILARI HA DATO LUOGO A COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO O INDENNITA' A QUALSIASI TITOLO?	2016	SI	NO

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 9 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità

SONO STATE EFFETTUATE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI ?	2016	SI	NO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co.13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la formazione del personale - Art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI	
		a	b=a x 50%	2016	
23	spese per la formazione del personale	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 317,20	

Resp. U.O. Ris.Umane - 3° quesito: Formazione personale

V. Caselli

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 8 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ...Il personale che partecipa a convegni, giornate e feste celebrative, cerimonie di inaugurazione o altri eventi similari ...non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo"

Delibera Giunta Regionale n. 207/2011

Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonchè istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2016	
		a	b = a x 20%		
87	spese per iniziative di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione, finanziate con cofinanziamento delle aziende private	4.010.942,79	€ 802.188,56	€ 1.924.184,08	
88	Spese per interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (marketing territoriale ed estero, supporto all'esportazione)	€ 1.174.990,68	€ 234.998,14	€ 54,20	

LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CONVEGNI, GIORNATE E FESTE CELEBRATIVE, CERIMONIE DI INAUGURAZIONE O ALTRI EVENTI SIMILARI HA DATO LUOGO A COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO O INDENNITA' A QUALSIASI TITOLO?	2016		NO

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co. 9 "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

SONO STATE EFFETTUATE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI?	2016		NO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 6 D.L. n. 78/2010

Co.13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. ..."

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la formazione del personale - Art. 6 D.L. n. 78/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2016	2017
		a	b = a x 50%		
		€	€	€	€



IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
Dot. Daniele Bernardi

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione





ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO alla scheda 12 art.6 DL 78/2010 – Spese per Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità e Rappresentanza.

Con riferimento alla riduzione di spesa prevista al punto 11 della Delibera Giunta Regionale n.207/2011 per le spese per Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità e Rappresentanza sono stati assunti nell'anno 2016 impegni per euro 1.924.184,08. A fronte di questi per le specifiche medesime voci di spesa sono stati accertati sul capitolo 122 del Bilancio IRVO euro 1.562.047,40 provenienti da versamenti di aziende private che hanno partecipato alle manifestazioni fieristiche coordinate dall'IRVO. Pertanto l'effettivo gravare di spesa sul bilancio 2016 dell'IRVO è stato pari a euro 362.136,68 che rientra nel limite del 20% imposto dalla delibera di cui sopra.

U.O. Direzione
(Dott. Danilo Bernardi)



Via Libertà, 66 90143 Palermo – Tel. 0916278111 Fax 091347870
www.irvos.it - e-mail: direzione.vitevino@irvos.it

All. scheda 12 relazioni pubbliche, mostre, pubblicità.docx

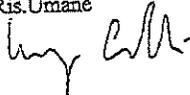
BUONI PASTO

Art. 5 D.L. n. 95/2012

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7?	2016	SI	

Resp. U.O. Ris.Umane
V. Caselli



IL DIRETTORE GENERAL

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione



COMPENSI AGLI ORGANI

Art. 18 L.R. n. 3/2016

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici"

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2016		NO ^(*)
--	------	--	-------------------

(* Le disposizioni relative all'onorificita della partecipazione agli organi collegiali (nella fattispecie il CdA ed il Collegio dei Revisori dell'Ente) non si applicano a questo Istituto, rientrando questo nel novero degli "enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A", della L.R. n. 3/2016 art. 18.

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Segreteria Organi Istituzionali
(Dr. Vincenzo Barletta)



21 NOV 2016